

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 19 GIUGNO 1959

(11^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni » (578-Urgenza) (D'iniziativa del senatore Lepore) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 99, 101, 102, 103
ANGELINI, <i>relatore</i>	100
BATTAGLIA	102
BUSONI	103
GIANQUINTO	100, 102
LEPORE	101, 102
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	100, 101, 102, 103
SANSONE	102, 103

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Battaglia, Busoni, Cerabona, Donati, Gianquinto, Girauda, Lami Starnuti, Lepore, Mo-

linari, Nencioni, Nenni Giuliana, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone e Zampieri.

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Magrì.

PICARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Lepore: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni » (578-Urgenza)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Lepore: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N G E L I N I , *relatore*. In base all'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film dovevano restare in vigore fino all'emanazione di nuove norme sui film e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1957; tale termine è stato prorogato al 30 giugno 1959 con la legge 19 dicembre 1958, n. 1082.

Devo dare atto al Parlamento della presentazione di numerose proposte di legge al riguardo, e analogo riconoscimento è dovuto al Governo, che sin dal giugno 1956 presentò sulla materia un disegno di legge, che venne approvato dalla Camera dei deputati, ma non potè compiere l'intero *iter* legislativo a causa dell'anticipato scioglimento del Senato.

Successivamente, nel 1958, il Governo ha presentato un nuovo disegno di legge che è stato approvato dalla Commissione dell'interno della Camera e che, dopo essere stato trasmesso a questa Commissione, è tuttora oggetto di approfondito esame da parte della stessa.

Il senatore Lepore, per evitare « una carenza legislativa per *vacatio legis* in un settore ed in una materia tanto delicati », secondo quanto dice la relazione che accompagna il disegno di legge, e per « dar modo al Senato di vagliare e discutere le nuove norme proposte con un esame non affrettato e quanto mai profondo e scrupoloso », ha presentato questo provvedimento in forza del quale il termine del 30 giugno 1959 viene prorogato al 31 dicembre 1959.

Per i motivi tecnici che sono alla base di tale proposta, ed anche in considerazione del fatto che, qualora vengano apportate delle modifiche al testo del disegno di legge n. 478 che ci è stato trasmesso dalla Camera, esso dovrà tornare all'esame della Camera stessa, compiendo così un *iter* che non può certamente terminare entro il 30 giugno prossimo, io esprimo parere favorevole al disegno di legge al nostro esame, chiedendone l'immediata approvazione.

G I A N Q U I N T O . Devo dire che mi sembra strano che questo disegno di legge

non provenga da iniziativa governativa. Avrei creduto che il Governo stesso si assumesse la responsabilità e l'onere di chiedere la proroga della legge esistente, e mi pare chiaro che il senatore Lepore ha voluto, con la sua proposta, coprire la responsabilità del Governo.

Quale è il pensiero del mio gruppo in ordine a questo provvedimento? Con esso noi dovremmo votare la proroga di una legge che, evidentemente, è incostituzionale, e votandola verremmo ad assumerci una responsabilità politica e giuridica. Infatti è inconcepibile, a nostro avviso, che continui ad essere in vigore una legge che lo stesso Governo ha riconosciuto contraria alla Costituzione; dando voto favorevole alla proroga di tale legge verremmo, in certo senso, a condividere la responsabilità del Governo che, in questa materia, è stato sempre carente.

L'onorevole Sottosegretario mi dirà: il Governo nella passata legislatura ha provveduto con un disegno di legge che è stato votato all'unanimità (con l'astensione del nostro gruppo) alla Camera dei deputati; il Governo non ha fatto ora che ripresentare il medesimo testo già approvato.

Ebbene, nella passata legislatura facevo parte della Commissione dell'interno della Camera, e posso dire che il Governo aveva presentato un testo assolutamente inaccettabile; il testo che viene ora al nostro esame è frutto di un compromesso per rendere meno inaccettabile il provvedimento che aveva presentato il Governo.

A stretto fil di logica, dovremmo pertanto votare contro questa ulteriore proposta di proroga; non intendiamo però assumere questo atteggiamento estremo, anche perchè non vorremmo si dicesse che i comunisti auspicano che il cinema sia assolutamente libero e privo di controllo.

Per tali motivi, ci asterremo dalla votazione.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il senatore Gianquinto appartiene ad una parte che, anche quando non ha a disposizione lance o strali, si serve sia pure di uno spillo per pungere il Governo!

In verità, credo che il Governo abbia dato prova della massima deferenza nei confronti del Parlamento, e particolarmente del Senato, astenendosi dal presentare un disegno di legge di proroga anche quando pareva assai probabile che si andasse incontro ad un superamento dei termini di scadenza delle norme vigenti. Peraltro, quando mercoledì scorso quella che poteva apparire una supposizione apparve una certezza, non si era più in tempo a presentare un disegno di legge governativo poichè la presentazione di un disegno di legge governativo comporta un *iter* molto più lungo di quanto non avvenga per i provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Il Governo ha, quindi, bene accolto la proposta del senatore Lepore. D'altronde faccio notare che anche le precedenti proposte di proroga sono state sempre di iniziativa parlamentare.

Ritengo che in questa materia il Governo non possa rimproverarsi alcunchè. A suo tempo, nella passata legislatura, presentò un disegno di legge secondo il suo punto di vista; poichè tale disegno di legge fu modificato dalla Camera dei deputati, il Governo, con doveroso ossequio verso quel ramo del Parlamento, ripresentò, nella nuova legislatura, il disegno di legge esattamente nel testo che era stato approvato dalla Camera dei deputati, limitandosi ad esporre qualche riserva nella relazione che precede il provvedimento.

Tale atteggiamento il Governo ha mantenuto alla Camera rimanendo fedele, durante la discussione, al compromesso che era stato raggiunto. Venuto il provvedimento in discussione al Senato, avete potuto udire dalla mia voce come il Governo non intendesse assolutamente fare alcuna sollecitazione affinché il disegno di legge venisse approvato in fretta, prima della scadenza del termine previsto, anche in questa occasione mostrando doverosa deferenza verso il Parlamento.

D'altro canto è evidente che non è possibile, in questa materia, lasciare un vuoto nella legislazione; ecco perchè il Governo raccomanda agli onorevoli senatori l'approvazione della proposta del senatore Lepore.

LEPORE. Come ha giustamente fatto rilevare l'onorevole Sottosegretario, le pro-

poste di proroga sono sempre state di iniziativa parlamentare.

Debbo far notare, al di fuori di quello che è il merito della discussione, che da molto tempo ormai ripetiamo il medesimo errore: alle proposte di legge di iniziativa parlamentare si dà il nome di « disegni di legge ». Io sarei invece favorevole al ripristino della dizione di « proposte di legge », poichè vi è una sostanziale differenza tra i disegni di legge, che vengono sottoposti al Consiglio dei Ministri e che recano il visto del Capo dello Stato, e i provvedimenti d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Se ben ricordo, si adopera una dicitura unica in seguito ad una decisione presa a suo tempo dalla Presidenza del Senato. Comunque, ciò potrà formare oggetto di discussione in altra sede.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni attualmente in vigore concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei films di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, scadenti il 30 giugno 1959, continueranno ad applicarsi fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei films e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1959.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. A mio avviso, occorre integrare il testo dell'articolo, ai fini della sua completezza. Propongo di aggiungere, dopo le parole « e per la esportazione dei film », le parole: « nonchè per la rappresentazione in pubblico delle opere teatrali ».

LEPORE. Non bisogna dimenticare, a mio avviso, che l'articolo 23 della legge n. 897 ha per oggetto le disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni, e si riferisce soltanto a « disposizioni concernenti

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)11^a SEDUTA (19 giugno 1959)

il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film ».

Ora, l'emendamento all'articolo 1 proposto dall'onorevole Sottosegretario comporterebbe una modificazione del titolo del provvedimento al nostro esame, modificazione che non è evidentemente possibile dal momento che il titolo non fa che riferirsi alle disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge n. 897.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È evidente che l'omissione relativa alla rappresentazione delle opere teatrali risale alla legge del 1949, e che perciò le disposizioni sul teatro continuano a considerarsi in vigore senza che siano state prorogate.

Ritiro pertanto l'emendamento proposto; sia ben chiaro, però, che è volontà del Senato che nulla sia innovato, anche nel campo teatrale, rispetto alla prassi sino a questo momento seguita.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo.

G I A N Q U I N T O . A me pare che la dizione « fino alla emanazione di nuove norme » non sia corretta; si dovrebbe dire « fino all'entrata in vigore di nuove norme », perchè tra le due cose vi è una differenza sostanziale.

L E P O R E . La formula « fino alla emanazione » è quella usata in tutte le leggi di proroga. Essendo accompagnata dalle parole « e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1959 », mi sembra che non possa creare alcun inconveniente.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

B A T T A G L I A . A me pare che il rilievo fatto dal collega Gianquinto abbia pienamente ragione d'essere. « Emanazione » ed « entrata in vigore » sono, infatti, due cose molto distinte: l'emanazione è il momento in cui il Parlamento licenzia una legge, mentre l'entrata in vigore si ha, di regola, nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale*, della legge stessa.

Nell'ipotesi in cui le nuove norme previste dall'articolo 1 del disegno di legge non dovessero essere approvate, allora il termine di scadenza sarebbe quello del 31 dicembre 1959; ma nell'ipotesi in cui tali norme fossero emanate prima della scadenza del termine, mantenendo l'attuale dizione dell'articolo in esame si verrebbe a creare una *vacatio legis* dal momento dell'emanazione delle norme suddette a quello dell'entrata in vigore delle stesse.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non ha difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Gianquinto.

P R E S I D E N T E . Come i colleghi hanno udito, dal senatore Gianquinto è stato presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « fino alla emanazione » le altre « fino all'entrata in vigore ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.
(È approvato).

S A N S O N E . Se sono in tempo, desidererei presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo ad applicare le norme che proroghiamo sempre in relazione all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione.

L'ordine del giorno è il seguente: « La 1^a Commissione del Senato, considerato che l'articolo 21 della Costituzione vuole la prevenzione e la repressione di quelle manifestazioni artistiche che offendono il buon costume, impegna il Governo ad applicare le norme prorogate con questo provvedimento solo per quanto attiene alle offese al buon costume ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei dire al senatore Sansone che, in verità, credo che il Governo abbia mostrato molta moderazione nell'applicazione delle norme legislative. Un simile ordine del giorno mi sembra non proponibile, a parte ogni questione procedurale, poichè sarebbe un invito al Governo a mancare ai suoi doveri d'ufficio; quando c'è una legge il Governo la deve applicare,

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)11^a SEDUTA (19 giugno 1959)

non può applicarne la metà o un terzo. È chiaro, peraltro, che per quanto riguarda, non già l'applicazione, ma l'interpretazione della legge, si tiene conto delle circostanze.

BUSONI. Per quanto riguarda il modo di interpretazione della legge intendo fare le mie più ampie riserve; faccio notare che si sono avute interpretazioni varie e difformi a seconda dei Sottosegretari che si sono succeduti.

Comunque, per lo spirito che ha animato questa discussione, io sono d'accordo che la applicazione delle norme vigenti avvenga così come fin'ora è avvenuta; in seguito la legge provvederà alle precisazioni o alle modificazioni opportune.

PRESIDENTE. La questione procedurale prevale sulle considerazioni espresse nel merito. Essendo ormai pervenuti all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, il Regolamento non consente la presentazione di un ordine del giorno.

SANSONE. Mi rendo conto della questione procedurale, tant'è vero che ho iniziato a parlare avanzando il dubbio che la presentazione di un ordine del giorno mi fosse lecita.

Desidero però che l'ordine del giorno valga almeno come invito al Governo affinché nell'applicazione della legge in questione ci si attenga strettamente all'articolo 21 della Costituzione.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo prende atto della raccomandazione espressa dal senatore Sansone. La Commissione tenga peraltro presente che l'altro ramo del Parlamento mostrò delle preoccupazioni in ordine a determinati problemi che trovarono codificazione nell'articolo 6 del disegno di legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali, e di ciò il Governo deve tener conto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari